

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 21 del reg.	OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento I.M.U.
data 29/11/2013	

L'anno duemilatredici il giorno Ventinove del mese di novembre, alle ore 19,40 che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
FIDANZA Venanzio (SINDACO)	x		MACRINI Massimo	x	
MEZZANOTTE Franco	x		D'EUGENIO Danilo	x	
PAVONE Emanuele Graziano	x		NARDICCHIA Antonio	x	
MACRINI Gianfranco	x		DELLA ROVERE Enrico	x	
ANTONACCI Fiore Donato	x		PAVONE Stefano		x
DELLI CASTELLI Mauro	x		DI COSTANZO Gabriele	x	
ROSATI Antonio	x				

E' presente l'Assessore esterno Sig. TUCCI FAUSTO

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 12
Assenti n. 01

Verificato il numero legale degli intervenuti,
 --- presiede il signor Fidanza Venanzio nella qualità di Sindaco;
 --- partecipa il segretario comunale signor Dott.ssa Pica Stefania
 La seduta è pubblica.

Su relazione del Cons. Antonacci:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014; dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- d) con deliberazione del C.C. n. 18 in data 28.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Ricordato inoltre che a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), per gli anni 2013 e 2014 viene devoluto integralmente allo Stato il gettito ad aliquota standard dello 0,76% derivante dalle unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, mentre ai comuni va il gettito dei restanti immobili (terreni, aree fabbricabili e unità immobiliari dei gruppi A, B e C);

Visto l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai comuni, nelle more della complessiva riforma della tassazione immobiliare, di equiparare per la seconda rata IMU all'abitazione principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune;
- b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto di provvedere in merito al fine di modificare il testo del regolamento già adottato in virtù della nomina di cui sopra;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione:

**Presenti n. 12 Votanti n. 09 Astenuti n. 03 (Nardicchia, Di Costanzo, Della Rovere)
Voti favorevoli n. 09 Contrari n. 0**

DELIBERA

- 1) di apportare al “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28 settembre 2012, le seguenti modifiche:
Art. 6 bis “Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti” – Vedi allegato 1 ;
Art. 10 commi 5, 6 e 7 “Determinazione valori venali per alcune aree del PRG” – Vedi allegato 2;
- 2) di dare atto che le modifiche apportate hanno valore limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune, sezione TRIBUTI;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs n. 267/2000 con la seguente votazione separata:

**Presenti n. 12 Votanti n. 09 Astenuti n. 03 (Nardicchia, Di Costanzo, Della Rovere)
Voti favorevoli n. 09 Contrari n. 0**

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
Provincia di Pescara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 47	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)
Data 27/11/2013	

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 16,00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza di Ciota Franco – Responsabile del Servizio Finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente *l'approvazione/la modifica* del regolamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento IMU, con la quale si prevede l'equiparazione delle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge 31.08.2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento IMU.

La seduta si è conclusa alle ore 16,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Alleg. 2

Art. 10 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.
2. la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 59 del DPR 445/1997 ha facoltà di determinare periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
3. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata.
5. *Riduzione della base imponibile nella misura del 50% per le aree edificabili del PRG:che non raggiungano una superficie che possa consentire l'edificazione (lotto minimo);*
6. *Riduzione della base imponibile nella misura del 50% per le aree del PRG che hanno la seguente destinazione d'uso: Zona PEEP (a condizione che il Comune non abbia approvato alcun piano attuativo), Zona verde pubblico attrezzato, Zona Verde pubblico per lo sport, Zona attrezzature scolastiche, zone a verde pubblico;*
7. *In virtù dell'approvazione definitiva, da parte della Regione Abruzzo del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), le aree fabbricabili soggette all'imposta municipale propria (IMU), ricadenti nelle zone dello stesso PAI denominate P3 e P2, assumono i seguenti assoggettamenti:*
 - *Zona P3 – Area a pericolosità molto elevata – NON SOGGETTA AD IMU;*
 - *Zona P2 – Area a pericolosità elevata – riduzione del 50% dell'imponibile ai fini IMU .*

Ael. I

ART. 6 bis – UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ai fini del pagamento della seconda rata di saldo dell'IMU 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che il soggetto passivo d'imposta abbia un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a €. 20.000,00;
- che i parenti in linea retta che utilizzano l'immobile abbiano acquisito nello stesso la residenza anagrafica, prima della data della scadenza della ii^a rata IMU.

2. L'assimilazione all'abitazione principale prevista al comma precedente spetta:

- a) limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela ivi previsto con almeno un utilizzatore. Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela ivi previsto, non beneficiano dell'agevolazione;
- b) limitatamente ad una unica unità immobiliare del soggetto passivo.

3. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell'agevolazione mediante apposita documentazione ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da presentare all'Ufficio Tributi su moduli dallo stesso predisposti, corredata di certificazione ISEE. Per l'anno 2013 la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata IMU.

4. L'ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, oltre a sanzioni ed interassi di legge.



COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
65010 (Provincia di Pescara)

Tel. 085/8286130
Fax 085/8286463

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :

- CONSIGLIO COMUNALE n. del
 GIUNTA COMUNALE n. del




OGGETTO: Approvazione modifiche Regolamento I.M.U.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE**

Art. 49 D.L.g.s. 18 Agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franco CIOTA



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE**

Art. 49 D.L.g.s. 18 Agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franco CIOTA

Montebello di B.na, lì 27.11.2013

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Fidanza Venanzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pica Stefania

N. reg. 04 DIC 2013 li,

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pica Stefania

Copia conforme all'originale.

li, 04 DIC 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pica Stefania

S. Pica Rep

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi da 04 DIC 2013 al 18-02-2013
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs n° 267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, D.Lgs n° 267/2000.).

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pica Stefania

S. Pica Rep